



**Dott. Raffaello Bianco**  
**Notaio**

## STATUTO

### TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1. Denominazione e sede

E' costituita una associazione denominata

**"ASSOCIAZIONE ITALIANA PRODUTTORI DI SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE  
E AMMENDANTI"**

o, in forma abbreviata,

**"A.I.P.S.A."**

L'associazione ha sede in Castel San Giovanni (PC), Via Giuseppe Garibaldi n. 63.

L'assemblea potrà deliberare l'apertura di succursali o sedi operative altrove sul territorio nazionale.

Art. 2. Scopi

L'associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di promozione dell'impiego dei substrati di coltivazione e degli ammendanti di alta qualità e di qualità controllata.

L'associazione, a tali fini, potrà svolgere le seguenti attività: ricerca, studio e divulgazione scientifica, anche editoriale (con espressa esclusione della pubblicazione di quotidiani), in tema di substrati di coltivazione e ammendanti; attività di formazione; assistenza alle imprese associate nell'espletamento degli adempimenti normativi in materia. L'associazione potrà inoltre compiere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi. L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi o affini ai propri.

Art. 3. Durata

L'associazione ha una durata di anni 50 (cinquanta).

Essa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

### TITOLO II: PATRIMONIO

Art. 4. Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è formato:

- a) dal patrimonio iniziale, conferito dai soci fondatori;
- b) dalle quote di iscrizione, da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione, nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- c) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria, su proposta del consiglio di amministrazione;
- d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- e) dai versamenti volontari degli associati;
- f) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- g) da erogazioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati;

h) da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.

#### Art. 5. Contributi ordinari

I contributi ordinari devono essere versati in un'unica soluzione, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, entro 15 giorni dalla richiesta di pagamento.

Sono dovuti per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'iscrizione.

Il socio che cessa, a qualunque titolo, di far parte dell'associazione, è tenuto comunque al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

#### Art. 6. Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### TITOLO III: SOCI

#### Art. 7. Requisiti dei soci

Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che esercitano attività nel settore dei substrati di coltivazione e ammendanti e che ne condividono gli scopi.

I soci sono classificati secondo le seguenti categorie:

- soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;
- soci ordinari;
- soci onorari: coloro che, per il contributo finanziario o di idee portato all'associazione, ne hanno sostenuto e valorizzato l'attività;

Tutti i soci, ad eccezione dei soci onorari, hanno diritto di voto da esercitare in assemblea.

#### Art. 8. Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L'accettazione della domanda è deliberata dal consiglio di amministrazione.

Le iscrizioni decorrono dal primo gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

Il socio, ad eccezione del socio onorario, è tenuto al versamento di una quota di iscrizione e di un contributo associativo annuale, deliberati dall'assemblea. La quota e il contributo associativo sono intrasmissibili e non sono rivalutabili (se non per successione mortis causa).

La qualità di associato non è trasmissibile.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 settembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento del contributo annuale di associazione.

#### Art. 9. Doveri dei soci

Gli associati sono obbligati a rispettare il presente statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, secondo le rispettive competenze statutarie.

#### Art. 10. Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

- a) per decesso, se persona fisica, ovvero per scioglimento o fallimento, se persona giuridica, nonché nel caso di cessazione dell'attività dell'associato;
- b) per disdetta o recesso da comunicarsi per iscritto al consiglio di amministrazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso;
- c) per decadenza a seguito della perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- d) per esclusione, deliberata dal consiglio di amministrazione per: accertati motivi di incompatibilità, ovvero per lo svolgimento di attività in contrasto con quelle della associazione; per aver contravvenuto alle disposizioni dello statuto, alle delibere assembleari o del consiglio di amministrazione; ed in caso di ritardato pagamento dei contributi sociali per oltre un anno; per altri motivi che comportino indegnità. Il provvedimento di esclusione ovvero d'accertamento dell'avvenuta decadenza, dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto o escluso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione, l'associato può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'associazione, affinché decida in merito all'esclusione.

#### TITOLO IV: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE:

##### Art. 11. Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio di amministrazione;
- il presidente;
- la consulta dei tecnici;
- il comitato tecnico scientifico;
- i revisori dei conti;
- il segretario generale;
- il comitato di garanzia, se nominato.

#### CAPO I: L'ASSEMBLEA

##### Art. 12. Assemblea dei soci

L'assemblea è costituita dai soci e dai legali rappresentanti delle persone giuridiche socie.

Tutti i soci, anche gli onorari, costoro senza diritto di voto hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'assemblea può inoltre essere convocata:

- a) per decisione del consiglio di amministrazione;
- b) su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno un terzo

dei soci fondatori e ordinari nel loro insieme;

c) su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.

#### Art. 13. Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal presidente, mediante invito scritto inviato ai soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedirsi almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della prima convocazione, e dell'eventuale seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può anche avvenire a mezzo telegramma, fax o e-mail, per quegli associati che abbiano fornito a tale scopo gli estremi di tali mezzi di comunicazione, in termine più breve, ma non inferiore a otto giorni dalla data fissata, a condizione che nello stesso termine e con lo stesso mezzo pervenga in associazione una conferma del ricevimento.

La seconda convocazione può essere fissata lo stesso giorno della prima.

#### Art. 14. Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti con diritto di voto. L'assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno due terzi degli associati con diritto di voto ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati con diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Gli amministratori non hanno voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto a terzi anche non soci; è vietato rappresentare per delega più di due soci.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal presidente del comitato di garanzia, se nominato, ed in assenza anche di questi da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea tra i presenti.

Le funzioni, di segretario dell'assemblea straordinaria devono essere demandate ad un notaio scelto dal presidente.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

#### Art. 15. Espressione del voto

Il voto è espresso in forma palese, per alzata di mano.

Per le delibere aventi ad oggetto questioni riguardanti la persona, la votazione, su richiesta del Presidente, potrà essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente, in tal caso, nominerà due scrutatori tra i presenti.

Art. 16. Compiti dell'assemblea

In sede ordinaria, l'assemblea delibera in merito a:

- a) approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- b) nomina del consiglio di amministrazione; nomina dei revisori dei conti, su proposta del consiglio di amministrazione, come meglio specificato nel successivo articolo 18; eventuale nomina dei membri del comitato di garanzia;
- c) fissazione, su proposta del consiglio di amministrazione, della quota di ammissione e del contributo associativo annuale, nonché della penale per i ritardati versamenti;
- d) nomina della consulta dei tecnici;
- e) ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio di amministrazione e dal comitato di garanzia, se nominato.

In sede straordinaria, l'assemblea delibera in merito a:

- a) scioglimento dell'associazione;
- b) modifiche dello statuto;
- c) trasferimento della sede dell'associazione;
- d) ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio di amministrazione e dal comitato di garanzia.

CAPO II: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17. Composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri variabile da tre a sette, anche non soci.

Dura in carica tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili. il consiglio di amministrazione elegge al suo interno il presidente ed il vicepresidente.

Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più membri del consiglio di amministrazione, il consiglio coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione che li ha cooptati. Se, per qualsiasi motivo venisse a mancare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, l'intero consiglio si considererà decaduto, e dovrà essere immediatamente convocata l'assemblea per la nomina dell'organo amministrativo.

Ai membri del consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso per la carica ricoperta, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 18. Compiti e poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione:

- 1) provvede alla redazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- 2) quantifica le quote associative - iscrizione e contributo annuale - da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- 3) stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- 4) procede, entro sessanta giorni dall'inizio di ogni esercizio, alla revisione dell'elenco soci, per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione, per conferire la qualifica di socio onorario e prendere gli opportuni provvedimenti;
- 5) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
- 6) nomina e revoca il segretario generale;
- 7) indica i nominativi dei revisori dei conti da sottoporre all'assemblea per la nomina;
- 8) nomina i membri del comitato tecnico scientifico;
- 9) ha facoltà di compilare un regolamento interno per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

Art. 19. Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti, mediante avviso scritto inviato a ciascun membro, con preavviso di almeno otto giorni.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma (ovvero di telefax o email per quei membri che abbiamo indicato gli estremi di questi mezzi di comunicazione) inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono essere tenute per audio o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, che sia loro consentito lo scambio a mezzo elettronico di documenti relativi a detti argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo libro; verificandosi questi requisiti il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente o chi ne fa le veci e dove pure dovrà trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

Alle riunioni partecipa il segretario generale, con funzione verbalizzante; in sua assenza, le funzioni saranno assunte da un membro designato dal presidente. I verbali delle sedute, sottoscritti dal presidente e dal segretario, sono raccolti nel libro verbali.

Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

CAPO III: IL PRESIDENTE

Art. 20. Compiti del presidente

Il presidente, ed in sua assenza o impedimento, il vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del consiglio di amministrazione.

Art. 21. Durata in carica del presidente

Il presidente dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

CAPO IV: IL COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 22. Compiti dei revisori dei conti

I revisori dei conti hanno il compito di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale ai bilanci consuntivo e preventivo.

Art. 23. Elezione dei revisori dei conti

I revisori dei conti sono nominati dall'assemblea in numero di tre, e sono scelti tra i candidati, soci e non soci, indicati dal Consiglio di Amministrazione.

Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

CAPO V: LA CONSULTA DEI TECNICI E IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Art 24. La Consulta dei Tecnici

La consulta dei Tecnici, è un organo consultivo dell'Associazione, è costituita dai tecnici indicati per iscritto dai Soci e rimane in carica tre anni.

Ogni Socio potrà indicare un solo tecnico che potrà rappresentare più Soci. I Tecnici indicati che dovranno possedere dei requisiti di competenza specifica, non devono necessariamente essere dipendenti dell'azienda associata. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere designati a partecipare alla Consulta dei Tecnici.

I membri della Consulta eleggono al loro interno un Coordinatore. Il Coordinatore ha l'obbligo di presiedere le riunioni della Consulta, di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico e di tenere i rapporti con il Consiglio di Amministrazione e con il Comitato Tecnico Scientifico.

La Consulta rappresenta l'organo assembleare dei tecnici, nel quale si discutono i temi tecnici inerenti al settore, e ad essa vengono attribuite le seguenti funzioni:

- a) formula indirizzi e criteri generali dell'attività del Comitato Tecnico Scientifico tenendo conto delle deliberazioni del Consiglio;
- b) congiuntamente al Comitato Tecnico Scientifico, propone annualmente il programma dell'attività di ricerca, studio e formazione tecnico-scientifica dell'associazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio almeno trenta giorni prima del termine per la redazione del bilancio di previsione;
- d) partecipa ai gruppi di lavoro, con delega del Consiglio;
- e) indica i membri del Comitato Tecnico Scientifico;
- f) verifica periodicamente i risultati delle attività del Comitato Tecnico Scientifico;
- g) prepara entro la fine dell'anno una relazione sulle attività

svolte da sottoporre al Consiglio e all'Assemblea dei Soci.

La Consulta è convocata, presso la sede dell'Associazione, od altrove purché in Italia, dal Coordinatore della Consulta, almeno due volte l'anno.

Per il tecnico che consegue due assenze consecutive non giustificate, il Coordinatore presenta una comunicazione scritta all'azienda che lo ha indicato.

La convocazione della Consulta è fatta dal Coordinatore a mezzo di telefax o E-mail inviati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, a tutti i membri; nella lettera dovranno essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta almeno quattro giorni prima della data fissata. Alle riunioni della Consulta ha diritto di partecipare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o un suo delegato, senza diritto di voto.

In apposito libro, è redatto per ciascuna riunione, il verbale della seduta, a cura del Coordinatore della Consulta.

Il Coordinatore dovrà trasmettere il verbale al Presidente dell'Associazione e al Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, entro 15 giorni dalla seduta.

Art 25. Il Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da minimo tre a un massimo di sette membri, nominati dal Consiglio. I membri del Comitato saranno scelti tra personalità di comprovata e riconosciuta autorevolezza scientifica e/o competenza in materia di substrati di coltivazione e ammendanti.

Il Comitato Tecnico Scientifico resta in carica per tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Comitato elegge al loro interno un Coordinatore. Il Coordinatore deve tenere i rapporti con il Consiglio di Amministrazione e con la Consulta.

Dopo tre assenze consecutive non giustificate, decade automaticamente la presenza del membro eletto nel Comitato Tecnico Scientifico. Il Consiglio, dopo aver consultato la Consulta dei Tecnici, nella prima riunione utile, nomina un nuovo membro del Comitato Tecnico Scientifico.

L'Attività del Comitato Tecnico Scientifico ha rilevanza soltanto interna all'Associazione e le sue proposte vengono sottoposte al Consiglio di Amministrazione per l'adozione di eventuali successive delibere che hanno valenza esterna.

L'Attività del Comitato Tecnico Scientifico è indirizzata dal Coordinatore, che ne presiede le riunioni e che garantisce il necessario collegamento con il Consiglio di Amministrazione e con la Consulta dei Tecnici.

Di ogni riunione del Comitato Tecnico Scientifico viene redatto apposito verbale firmato dal Coordinatore e dai membri presenti; i verbali redatti sono custoditi a cura del Coordinatore in apposita cartella che viene tenuta agli atti dell'Associazione. Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, il Presidente



dell'associazione, o un suo delegato e il Coordinatore della Consulta dei Tecnici.

I compiti del Comitato Tecnico Scientifico, sono i seguenti:

- a) svolge la propria attività seguendo gli orientamenti forniti dalla Consulta dei Tecnici e dal Consiglio di Amministrazione sui temi pertinenti il settore;
- b) congiuntamente alla Consulta dei Tecnici, propone annualmente il programma dell'attività di ricerca, studio e formazione tecnico-scientifica dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio almeno trenta giorni prima del termine per la redazione del bilancio di previsione;
- c) valuta le esigenze formative inerenti il settore e propone al Consiglio l'istituzione di specifici seminari, convegni o corsi di formazione professionale;
- d) partecipa ai gruppi di lavoro, con delega del Consiglio;
- e) prepara una relazione annuale sulla propria attività al Consiglio e alla Consulta dei Tecnici.

Gli elaborati del Comitato Tecnico Scientifico non possono essere modificati né dal Consiglio di Amministrazione, né dalla Consulta dei Tecnici. Il Consiglio di Amministrazione è l'unico organo del Consorzio che decide la diffusione all'esterno dei contenuti degli elaborati del Comitato Tecnico Scientifico. In caso di diffusione parziale degli elaborati il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico e il Coordinatore della Consulta dei Tecnici ne saranno informati. A tutti i membri della Consulta, del Comitato Tecnico Scientifico è fatto divieto di diffondere i documenti elaborati senza un preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione.

#### CAPO VI: IL COMITATO DI GARANZIA

##### Art. 26. Compiti del comitato di garanzia

Il comitato di garanzia, se nominato:

- a) sovrintende alla gestione delle attività dell'associazione e verifica il loro svolgimento in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia e in conformità alle disposizioni dello statuto dell'associazione e alle delibere degli organi sociali;
- b) controlla l'attività della segreteria;
- c) dirime le controversie tra i soci o tra questi e dell'associazione, pronunciando decisione inappellabile, salva la facoltà di cui all'art. 24 cod. civ.

Ai membri del comitato di garanzia non spetta alcun compenso per la carica ricoperta, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

##### Art. 27. Elezione del comitato di garanzia

I membri del comitato di garanzia sono eletti dall'assemblea ordinaria in numero variabile da tre a sette, scelti tra i soci fondatori, ordinari e onorari; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Nominano al loro interno un presidente, con il compito di curare i rapporti con il consiglio di amministrazione.

Il comitato di garanzia si riunisce con cadenza trimestrale e

ogniqualevolta il presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno due membri.

#### CAPO VII: IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 28. Compiti del segretario generale.

Il segretario generale:

- a) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, alle riunioni dell'assemblea e del comitato di garanzia, se nominato, di cui ne redige i verbali;
- b) tiene la contabilità dell'associazione;
- c) svolge ogni altro compito demandatogli dal consiglio di amministrazione e dal comitato di garanzia, se nominato.

Art. 29. Nomina del segretario generale

Il segretario, generale è nominato dal consiglio di amministrazione anche tra non soci e dura in carica fino a revoca o dimissioni.

#### TITOLO IV: BILANCIO

Art. 30

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, il consiglio di amministrazione deve presentare all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

Entro il medesimo termine il consiglio di amministrazione redige il piano annuale dell'attività dell'associazione relativo all'esercizio in corso ed il relativo bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 2 e di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### TITOLO V: NORME DI CHIUSURA

Art. 31. Scioglimento, estinzione, liquidazione

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 cod. civ.:

- a) per delibera dell'assemblea;
- b) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- c) per le altre cause di cui al medesimo art. 27 cod. civ. in caso di scioglimento, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 32. Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto secondo le indicazioni del Comitato di garanzia, se nominato, o dell'assemblea o dei liquidatori ad altra associazione, organizzazione, ente avente finalità analoghe o affini, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 33. Clausola di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.